

IL PUNTO DI VISTA

Decreto etichettatura vini: un'occasione perduta?

È in dirittura d'arrivo l'approvazione del nuovo decreto ministeriale che disciplina l'etichettatura dei vini nel nostro Paese.

Tra i temi più rilevanti al suo interno vale la pena soffermarsi sulla questione dell'uso dei nomi di vitigno, che per una tradizione tipicamente italiana sono diventati parte di una denominazione di origine prima della grande riforma europea dell'ocm vino nel 2008-2009.

NOME DI VITIGNO E DENOMINAZIONI

Oggi, complice la combinazione di norme europee e accordi Trips in seno alla Wto, non è più possibile proteggere come denominazione di origine (che rientra nello schema internazionale dell'indicazione geografica) il nome del vitigno perché, espressamente, è posto il divieto sull'uso del nome di una specie vivente come indicazione geografica. Il motivo è semplice: le varietà non possono essere riservate a un territorio. Non sono le cultivar l'elemento irripetibile che caratterizza un vino, un prosciutto, un formaggio, bensì il territorio, fatto di elementi geografici e fattori umani. Alle volte, un malinteso senso di proprietà guida l'interpretazione che operatori e politici danno delle indicazioni geografiche: queste ultime non servono infatti a cristallizzare un metodo produttivo e i suoi «ingredienti» con lo scopo di impedire a chiunque di servirsene.

È semmai proprio il contrario: il disciplinare di produzione rende noto come si fa qualcosa, lasciando che chi desidera provare la ricetta lo faccia, mentre sancisce la protezione assoluta del nome geografico dove quella tradizione si è affermata e ne proibisce ogni usurpazione o imitazione.

Si comprende bene, quindi, perché non si possono (più) inserire i nomi di vitigno nelle denominazioni di origine: farlo permette di proibire di menzionare il nome di una specie vivente a chi non rientri nel territorio e nel perimetro delle regole del disciplinare. Una limitazione che a livello internazionale, da 25 anni, giova ricordarlo, è stata respinta.

Ecco perché, 25 anni dopo il trattato istitutivo della Wto, colpisce che il nuovo decreto etichettatura, all'articolo 7, non solo proibisca in modo generalizzato l'uso del nome di vitigni che fanno parte del nome proprio di denominazioni create nei decenni precedenti il 1995, ma elimini anche la possibilità (peraltro assai teorica) che i consorzi di tutela che sovrintendono a denominazioni come Erbaluce di Caluso docg o Romagna Albana docg, accordino l'uso del nome del vitigno sulle etichette di altri vini bianchi – muniti di dop o igp, naturalmente – che legittimamente con quei vitigni sono prodotti.

UN DANNO PER CONSUMATORI E PRODUTTORI

Questa scelta appare inevitabilmente come un'azione di retroguardia, che mira oggettivamente a salvaguardare un privilegio e causa, al contempo, due gravi danni. Innanzitutto, un danno ai consumatori, che bevendo un Colline Novaresi doc Bianco non hanno diritto a sapere con quale vitigno esso sia prodotto, anche se il disciplinare di produzione prevede il 100% di uva Erbaluce. Una scelta normativa semplicemente incomprensibile per chi il vino lo compra e lo beve.

Il secondo danno è per tutti i produttori che legittimamente, nell'ambito di dop e igp – che sono, giova ricordarlo, su un piano di parità, senza che esistano figli e figliastri – e nel ri-


► Servirebbe una grande riforma nazionale delle denominazioni

spetto del relativo disciplinare utilizzano un vitigno, ne ricavano un vino munito di una indicazione geografica e non possono comunicare in alcun modo questa pratica, legittima, regolata da disciplinare, svolta sotto il controllo di organismi a ciò deputati. Invece di insistere nella difesa di privilegi, che sempre rappresentano un riflesso di una mentalità più adatta alla bottega che ai mercati internazionali del XXI secolo, l'occasione sarebbe stata ghiotta per lanciare finalmente una grande riforma nazionale delle denominazioni, chiudendo finalmente la fase inaugurata con la legge Desana: riconoscendone i meriti storici, ma anche ponendo fine ai suoi effetti paradossali.

Oggi, infatti, un vino messicano, o statunitense o australiano può liberamente riportare in etichetta il nome del vitigno Nebbiolo, mentre non può farlo un produttore della doc Piemonte.

Difficile non rimanere fortemente sorpresi di questo e del fatto che una intera filiera vitivinicola italiana, tutta compatta, voglia continuare con un copione che ai destinatari dei suoi prodotti appare degna di un testo di Samuel Beckett.

Michele A. Fino



L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.